



- Rimanenze di magazzino
- Rimanenze di opere in corso su ordinazione
- Crediti



Rimanenze di magazzino

Rimanenze di magazzino

❖ Caratteri economico-aziendali

- Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo
- Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo acquisti-produzione-vendite, comprendendo:
 - beni non ancora immessi nel processo produttivo (materie prime, sussidiarie, di consumo)
 - beni in corso di lavorazione e semilavorati
 - beni in attesa di essere collocati sul mercato (prodotti finiti, merci)
- Realizzo prevalentemente diretto



❖ Valutazione in bilancio – normativa e principi nazionali

■ “Fasi” del processo valutativo

- ↙ A. *Identificazione* quantità in giacenza
- ↘ B. *Valorizzazione* quantità in giacenza

A. *Identificazione* quantità in giacenza

- Rilevazioni permanenti di magazzino
- Inventario fisico

B. *Valorizzazione* quantità in giacenza

❖ Art. 2426 c.c, punto 9

→ *minore* tra il *costo di acquisto o di produzione* e
il *valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*

▶ *Costo di acquisto o di produzione*

- possibilità di calcolo in modo specifico
- per i beni fungibili, adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
 - *costo medio ponderato*
 - *Lifo (Last in, first out)*
 - *Fifo (First in, first out)*



- ▶ *Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
 - per materie prime, di consumo e sussidiarie e per i semilavorati riferimento al *costo di sostituzione*
 - per prodotti finiti e merci riferimento al presumibile *valore netto di realizzo*

- A seguito di una svalutazione, ripristino del valore di costo se, in esercizi successivi, il valore di mercato risulta superiore al costo

❖ Valutazione in bilancio – principi internazionali (Ias 2 e Ias 41)

- Valutazione al minore tra il **costo** e
 - **Valore netto di realizzo** (per prodotti finiti e merci)
 - **Costo corrente di sostituzione** (per le materie prime)
- Per i **beni fungibili**, il costo può essere determinato solo con i metodi FIFO e CMP. Il LIFO, invece, non è ammesso.
- Valutazione al *fair value*
 - Obbligatoria per i **prodotti agricoli**
 - Consentita per le rimanenze possedute da **commercianti-intermediari**
 - Obbligatoria nel caso di **acquisizioni aziendali**

❖ Modalità fiscali di valutazione

art. 92 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- Il valore rilevante ai fini fiscali è il *minore tra il costo e il valore normale medio*
- Se in bilancio le rimanenze sono valutate a *costo medio ponderato*, a *Lifo* o a *Fifo*, tale valore viene mantenuto anche ai fini fiscali
- Diversamente, il legislatore fiscale prescrive il metodo del *Lifo a scatti*
- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)



Rimanenze di opere in corso su ordinazione

Rimanenze di opere in corso su ordinazione

❖ Caratteri economico-aziendali

- *“Si riferiscono a contratti normalmente ultrannuali per la realizzazione di un’opera o un complesso di opere o la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme forniscono un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste”*

- Connotati qualificanti:
 - Processo produttivo “rovesciato”
 - “Dimensioni” del processo produttivo
 - Durata del processo produttivo

❖ Valutazione in bilancio – normativa e principi nazionali

→ Metodo della “commessa completata”



Art. 2426, I co., n. 9:

iscrizione al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore

→ Metodo della “percentuale di completamento”



Art. 2426, I co., n. 11:

“I LCO possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”



→ Metodo della “percentuale di completamento”

■ Condizioni per l’applicazione

- contratto vincolante
- identificabilità delle opere
- capacità di adempiere del committente
- stima costi sostenuti e da sostenere
- stima dello stato avanzamento lavori (S.A.L.)

■ Parametri per determinazione percentuale di completamento (S.A.L.)

- costi sostenuti (*cost-to-cost*)
- ore lavorate
- unità consegnate
- misurazioni fisiche

■ Valorizzazione delle rimanenze di LCO

% di completamento x corrispettivo complessivo



❖ Valutazione in bilancio – principi contabili internazionali (Ias 11)

- Sono intese quali “commesse di **lunga durata**”
- Sul piano valutativo, è previsto l’impiego del “**metodo della percentuale di completamento**” (S.A.L.)
- La valutazione al costo è prevista solo nel caso in cui non sia possibile stimare in modo **attendibile** il risultato della commessa



❖ Modalità fiscali di valutazione

art. 93 del Tuir

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e *di durata ultrannuale*
- Valutazione sulla base dei *corrispettivi pattuiti*
- *Maggiorazioni di prezzo* (richieste in applicazione norme di legge o clausole contrattuali) incluse in misura non inferiore al 50%, fino alla definizione
- Per la *parte coperta da Stati Avanzamento Lavori*, valutazione sulla base dei *corrispettivi liquidati*



- I *corrispettivi liquidati a titolo definitivo* sono compresi tra i ricavi, non tra le rimanenze. La valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non liquidata.
- Ogni *successiva variazione dei corrispettivi* è imputata al reddito nell'esercizio in cui è stata stabilita
- Necessità di *allegare alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico* per ciascuna opera



Crediti

Crediti

❖ Caratteri economico-aziendali

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati
- Distinzioni:
 - in base alla *natura economica* {
 - crediti commerciali
 - crediti finanziari
 - in base al *soggetto debitore* {
 - crediti vs partecipate e partecipanti
 - crediti vs altri soggetti
 - in base alla *durata* {
 - crediti a breve termine
 - crediti a m/l termine



❖ Valutazione in bilancio – normativa e principi nazionali

- *Art. 2426, 1° comma, n. 8*

“i crediti devono essere iscritti secondo il
valore di presumibile realizzazione”



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di
insolvenza dei debitori



- Procedimento analitico
- Procedimento sintetico



❖ Valutazione in bilancio – principi contabili int.li (Ias 39 e Ias 18)

- I crediti rientrano tra le cosiddette “**attività finanziarie**”
- Secondo le disposizioni dello IAS 39, i crediti appartengono in larga parte alla categoria dei “**finanziamenti (concessi) e crediti**”
- Nel portafoglio “finanziamenti e crediti” possono essere allocati:
 - 1) crediti (di qualunque tipo) verso clientela
 - 2) crediti (di qualunque tipo) verso banche
 - 3) strumenti junior di cartolizzazioni
- Misurazione iniziale: *fair value* + costi di transazione



- Il *fair value* corrisponde normalmente al prezzo della transazione, se questa avviene a prezzi di mercato; altrimenti, occorre iscrivere un valore diverso (legato alle condizioni di mercato), con immediata iscrizione a conto economico di una plusvalenza o minusvalenza
- Misurazione successiva: “costo ammortizzato”
- Il costo ammortizzato è il valore a cui è stato misurato il credito al momento della rilevazione iniziale (ossia il *fair value* più i costi di transazione) al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza, che viene attribuito ai vari esercizi (a conto economico) applicando un tasso di interesse effettivo.
- Il tasso di interesse effettivo è quello che rende uguali i valori attuali dei futuri incassi con il valore contabile



- I “finanziamenti e crediti” devono essere assoggettati ad *impairment test* secondo le indicazioni dello IAS 39 (non dello IAS 36)
- A tal fine, il valore contabile va confrontato con il **valore attuale dei futuri flussi finanziari** stimati scontati al tasso di interesse effettivo originale del credito (per esempio il tasso di interesse effettivo calcolato alla rilevazione iniziale).
- Il tasso di attualizzazione deve inoltre considerare le seguenti componenti di rischio:
 - rischio di variazione dei tassi di interesse sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di cambio sul mercato
 - rischio di variazione dei tassi di rating del debitore
- In caso di *impairment*, il valore contabile dell’attività deve essere ridotto e l’importo della perdita deve essere rilevato a conto economico.

❖ Modalità fiscali di valutazione

art. 106 del Tuir

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*
- La *deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti* a fine esercizio
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi